



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna".

Testo ddl

Art. 1

Definizione e compiti dell'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna

1. È istituita l'Avvocatura della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito Avvocatura regionale, istituzionalmente incaricata delle funzioni di difesa delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione presso le giurisdizioni costituzionale, ordinaria, amministrativa, comunitaria, contabile e tributaria nonché in sede stragiudiziale, oltre alla consulenza legale e giuridico-amministrativa.
2. L'Avvocatura regionale:
 - a) rappresenta, assiste e difende le amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale ed ai Tribunali dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e dinanzi a ogni altro organo giurisdizionale e in sede stragiudiziale;
 - b) formula pareri legali richiesti dagli organi di direzione politica delle amministrazioni comparto di contrattazione regionale del sistema Regione, nonché dalle rispettive direzioni generali.
3. L'Avvocatura regionale può assumere il patrocinio delle altre amministrazioni del sistema Regione, purché non sussistano conflitti di interesse, anche potenziali, con la Regione medesima.

Art. 2

Autonomia dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale è un ufficio autonomo posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
2. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale svolgono le proprie mansioni professionali in autonomia, nel rispetto della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e rispondono dell'espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Regione.
3. Le funzioni amministrative e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Avvocatura regionale sono svolte da un servizio amministrativo di supporto alla medesima Avvocatura, cui è preposto un dirigente non incaricato delle funzioni di cui all'articolo 1, ed al quale è assegnato il personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.

Art. 3

Personale dell'Avvocatura

1. Il personale dell'Avvocatura regionale è composto dall'Avvocato generale della Regione, da avvocati dirigenti incaricati di funzioni di coordinamento per la gestione degli affari giurisdizionali, e dagli avvocati regionali nonché del personale per il coordinamento e la gestione dell'attività amministrativa correlata assegnato ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.
2. Il contingente organico dell'Avvocatura regionale è determinato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
2. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono valutati sulla base dell'attività professionale esercitata, in base al rendimento individuale secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano tra l'altro conto della puntualità negli adempimenti processuali.
3. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per responsabilità professionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 4 Avvocato generale della Regione

1. All'Avvocatura regionale è preposto l'Avvocato generale della Regione, nominato per un massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente.
2. L'Avvocato generale della Regione è un avvocato, dirigente del sistema Regione, abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, ovvero, individuato tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori in possesso di comprovata esperienza in materia di rappresentanza e difesa in giudizio degli enti pubblici nei limiti dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
3. L'Avvocato generale della Regione esercita funzioni di direzione dell'attività degli avvocati e provvede alla ripartizione degli affari tra gli avvocati regionali, tenendo conto dei livelli di specializzazione e professionalità acquisiti.
4. L'Avvocato generale indica annualmente al Presidente della Regione l'entità delle risorse necessarie al funzionamento dell'ufficio.
5. Nei casi di assenza o impedimento dell'Avvocato generale della Regione, le funzioni sono svolte dal dirigente avvocato regionale più anziano nel ruolo e, in assenza, dall'avvocato regionale abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori più anziano di età ovvero, in mancanza, dagli avvocati regionali in base ai medesimi criteri.

Art. 5 Inquadramento e trattamento economico

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico dell'Avvocato generale della Regione e degli avvocati dell'Avvocatura regionale sono specificamente disciplinati dalla contrattazione collettiva mediante discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.
2. Il trattamento economico deve essere correlato alla funzione professionale svolta ed alle connesse responsabilità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 della legge n. 247/2012.
3. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale sono, altresì, corrisposti i compensi professionali previsti dai commi 3 e 6 dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo 9 e nella misura indicata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
4. I compensi corrisposti ai sensi del comma 3 sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale. Gli stessi compensi sostituiscono la parte di retribuzione accessoria parametrata a quella di risultato di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, fatte salve eventuali integrazioni ove le somme ripartite fossero inferiori alle predette retribuzioni o, comunque, a quelle previste dai contratti collettivi.
5. Sono a carico della Regione gli oneri relativi all'iscrizione agli albi ed elenchi professionali.

Art. 6 Accesso all'Avvocatura

1. All'Avvocatura regionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compresa la facoltà di prevedere una riserva di posti in favore dei dipendenti delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale del sistema Regione abilitati all'esercizio della professione forense.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7

Disposizione transitoria

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio del sistema Regione, oltreché la tutela stragiudiziale, senza pregiudizio per il pubblico interesse, i dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, impiegati in tali funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le medesime funzioni di patrocinio legale fino all'espletamento del concorso di cui all'articolo 6, e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Competenze in materia di promozione e resistenza alle liti.

Modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 1 del 1977

1. Dopo la lettera e), del primo comma, dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali) è inserita la seguente: "e-bis) promuove le liti e la resistenza in giudizio;"

2. La lettera q), del primo comma, dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali) è abrogata.

Art. 9

Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2018-2020 (Missione – Programma) e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma della Sardegna (BURAS).